



Incarico n.  
ABB 274/2018/JN/Mao

Lugano  
9 marzo 2018

Ministero pubblico

## Decreto di abbandono

In nome  
della Repubblica e Cantone Ticino

### Il Procuratore Generale

John Noseda

Nel procedimento penale nei confronti di

**Imputati:**                    **IGNOTI**

**Reati:**                        **abuso di autorità art. 312 CP (INC.2018.756)**

#### A. Premesse procedurali

1. In data 14.02.2018 è stato emanato il decreto d'abbandono n. ABB.2018.181 nell'ambito del medesimo procedimento penale, promosso in relazione alle indennità, doni e stipendi di fine mandato concessi tra il 1999 e il 2018 ai membri del Consiglio di Stato e al Cancelliere.
2. In sintesi, l'abbandono si fondava sulle seguenti motivazioni:
  - a) in ogni caso, per i fatti anteriori al 2003, l'avvenuta prescrizione;
  - b) l'assenza documentata del dolo (diretto o eventuale) per i fatti avvenuti fino al 2005;
  - c) l'assenza del requisito oggettivo dell'"abuso" tra il 2005 e il 2011 in presenza di un comportamento puramente omissivo;
  - d) l'assenza di dolo eventuale da parte dei Consiglieri di Stato, per l'adozione delle note a protocollo intervenute tra il 2011 e il 2016 e relativi pagamenti susseguenti;
  - e) l'assenza dei presupposti personali dell'art. 312 CP per il Cancelliere.
3. In particolare, l'abbandono del procedimento a favore dei Consiglieri di Stato per il periodo 2011-2016 si fondava sul fatto che, dalla documentazione acquisita agli atti presso la Cancelleria dello Stato, i Servizi del Gran Consiglio e il Controllo cantonale delle finanze, risultava che le segnalazioni del Controllo cantonale delle finanze circa l'assenza di ratifica delle suddette note a protocollo da parte dell'Ufficio presidenziale del Gran Consiglio erano state trasmesse unicamente al Cancelliere, con conseguente "documentata assenza di colpevolezza (dovuta alle modalità di preparazione e documentazione delle decisioni predisposte dal Cancelliere)" (decreto di abbandono citato, n. 3.5).
4. In data 22.02.2018, il deputato Pronzini, dopo aver preso conoscenza del decreto trasmessogli dall'Ufficio presidenziale, comunicava al Ministero Pubblico che i Consiglieri di Stato non potevano aver ignorato il contenuto dei rapporti del CCF, "considerato che tali rapporti furono inviati personalmente e direttamente ai singoli Consiglieri" (AI 14). Il sottoscritto ha pertanto interpellato il CCF e i Servizi del GC per verificare l'esistenza di tali

- rapporti, che non erano stati trasmessi in evasione degli ordini precedentemente emanati, onde verificare la necessità di "procedere alla riapertura del procedimento secondo l'art. 323 CPP, trattandosi di nuovi mezzi di prova che non risultavano dagli atti del procedimento abbandonato" (AI 15).
5. In effetti, secondo l'art. 323 CPP, la riapertura del procedimento è obbligatoria (secondo Schmid, Praxiskomm., ad art. 323 n. 9: "von Amtes wegen zwingend vorzunehmen") quando ricorrono le due condizioni cumulative seguenti, entrambe manifestamente adempiute.
- a) In primo luogo occorre la scoperta di nuovi mezzi di prova, ovvero di mezzi di prova che non erano stati precedentemente assunti nel procedimento abbandonato, ovvero che non figuravano negli atti del procedimento, anche se le parti coinvolte (accusatori privati, imputati, testimoni, depositari di documentazione perquisita ma non consegnata) ne erano a conoscenza (Roth, Comm. Romand ad art. 323 n. 21-22, Grädel/Heiniger, BK ad art. 323 n. 6 segg.).
  - b) In secondo luogo i documenti devono "chiamare in causa" (art. 323 cpv. 1 lett. a CPP) le responsabilità penali degli imputati, ovvero comportare degli "indices pouvant conduire a reconnaître l'ancien prévenu coupable" (Roth, ibidem n. 19) ritenuto che la colpevolezza deve essere "bloss möglich, das heisst nicht ausgeschlossen" (Grädel/Heiniger ibidem n. 14).
6. Nel caso specifico, la documentazione immediatamente trasmessa dal direttore del CCF adempiva ad entrambe le condizioni.
- a) Essa consisteva in documenti che "in occasione del verbale del 05.02.2018 non avevo ricordato" (verbale Cavallero 23.02.2018) ovvero in rapporti trasmessi singolarmente ai Consiglieri di Stato e delle risposte dei Consiglieri di Stato a tali rapporti. Trattavasi pertanto di documenti assolutamente ignoti all'incarto che i destinatari degli ordini di perquisizione e assunzione atti avevano ommesso di reperire e trasmettere al Ministero Pubblico, con conseguente evasione incompleta e superficiale degli ordini ricevuti.
  - b) Inoltre, la scoperta di rapporti indirizzati direttamente ai singoli Consiglieri di Stato (tra il 2011 e il 2015) con successiva presa di posizione dei medesimi sul loro contenuto, contraddiceva le deposizioni precedentemente acquisite, in base alle quali i Consiglieri di Stato "non erano entrati nel merito delle prestazioni elencate nella nota a protocollo" (verbale Bertoli 30.01.2018 pag. 2) rispettivamente di averne "preso conoscenza a posteriori" (verbale Zali 29.01.2018 pag. 2) e imponevano pertanto un riesame degli elementi soggettivi dei reati ipotizzati alla luce dei nuovi elementi probatori.
7. Di conseguenza, il procedimento abbandonato è stato necessariamente riaperto e, sulla base della nuova documentazione, si è proceduto ad un nuovo interrogatorio dei Consiglieri di Stato che avevano ricevuto i suddetti rapporti e preso posizione sui medesimi.
- Si è inoltre dovuta verificare approfonditamente la completezza della documentazione, acquisendo ulteriori atti precedentemente non rinvenuti e trasmessi dai destinatari dei summenzionati ordini. A tale proposito il sottoscritto non può esimersi dall'esprimere sconcerto e preoccupazione di fronte alla carente ed incompleta evasione di ordini dell'autorità penale indirizzati ad autorità legislative, esecutive e amministrative ed avente per oggetto "l'acquisizione di tutta la documentazione inerente rimborsi spese e diritti di carica del Consiglio di Stato e del Cancelliere". Essa contrasta manifestamente con la prassi adottata da banche e fiduciarie private o da autorità giudiziarie, strutture sanitarie e altri uffici amministrativi in esecuzione di analoghi ordini (relativi a "tutta la

documentazione" concernente determinati individui o oggetti, che vengono evasi regolarmente in modo completo e trasparente. È pertanto auspicabile per il futuro l'adozione, da parte del Consiglio di Stato del Gran Consiglio, dei necessari correttivi in sede di classificazione, gestione e verifica degli incarti nonché evasione puntuale delle domande di edizione documentale delle Autorità giudiziarie, anche per evitare il sospetto di omissione deliberata, costitutiva del reato di favoreggiamento.

## B. Sintesi dellè nuove risultanze

1. La documentazione prodotta dal CCF e dai Servizi del Gran Consiglio dopo la riapertura del procedimento ha innanzitutto confermato che tra il 21.03.2005 (approvazione della modifica della Legge sugli onorari del CdS) e fine marzo 2011 (prima dell'adozione delle NAP 43 e 44 da parte del nuovo Governo) il problema del necessario adeguamento dei rimborsi alla nuova normativa non è stato affrontato. È infatti emerso che le bozze di modifica 07.04.2008 già rinvenute (AI 8) presso lo studio del Cancelliere non sono state sottoposte al Consiglio di Stato, la relativa trattanda essendo stata tolta dall'ordine del giorno il 07.10.2009. Relativamente a questo periodo il precedente decreto deve pertanto essere confermato, per le motivazioni giuridiche e fattuali ivi adottate.
2. In merito all'adozione delle NAP 43 e 44 del 2011 sono invece emersi i seguenti nuovi elementi di fatto, precedentemente (e sorprendentemente) non comunicati al Ministero Pubblico.
  - a) Il problema dell'obbligo dell'approvazione dei rimborsi forfettari era stato direttamente segnalato alle direzioni dei singoli Dipartimenti (e non solo al Consiglio di Stato tramite il Cancelliere) in data 05.04.2011 (AI 18);
  - b) inoltre il CCF aveva segnalato il problema nel suo rapporto sull'attività del 2010 trasmesso in data 10.05.2011 alla Commissione della Gestione (AI 25).
  - c) Dopo l'approvazione 12.12.2011 della sola NAP 43/2011 il CCF aveva nuovamente trasmesso in data 08.03.2012 alle Direzioni dei Dipartimenti del territorio e delle finanze (sotto la voce "Osservazioni e proposte principali") il formale invito "a sottoporre per approvazione all'Ufficio presidenziale del Gran Consiglio anche la NAP 44/2011 che attualizza (oltre ai diritti conferiti per legge) le agevolazioni concesse al Consigliere di Stato durante l'esercizio del mandato e dopo la cessazione dello stesso" (cfr. AI 18).
  - d) In data 14.03.2012 due funzionari del Dipartimento del territorio (il Coordinatore e il Capo dell'ufficio del controlling) avevano risposto di non avere osservazioni in merito al rapporto, mentre l'allora direttrice del Dipartimento delle finanze (in data 22.06.2012) aveva proposto al CCF di rinunciare agli emolumenti che le spettavano quale membro del Consiglio della BNS in deduzione dei costi della Direzione del DFE.
  - e) Tale tematica era peraltro stata oggetto della risposta 22.05.2013 ad un'interpellanza del deputato Pronzini (AI 24).
  - f) La segnalazione, relativa all'obbligo di ratifica della NAP 44/2011, era inoltre espressamente contenuta nel rapporto d'attività trasmesso in data 14.09.2012 alla Commissione della Gestione (AI 18).
  - g) Anche nel corso del 2015 il CCF ha ripetutamente trasmesso (in data 27.3.2015 e 30.06.2015) al Consiglio di Stato tramite il Cancelliere e ai singoli Consiglieri, i rapporti d'attività relativi alle Direzioni, alla Cancelleria e al Consiglio di Stato contenenti l'ennesimo richiamo all'obbligo di ratifica parlamentare (cfr. AI 18).
  - h) I Consiglieri di Stato Zali (in data 17.08.2015) e Gobbi (in data 28.08.2015) avevano risposto al CCF di aver preso atto dei rapporti senza presentare osservazioni. Il Consigliere Bertoli aveva a sua volta preso posizione su altre questioni minori (spese per alimentari sul conto di rappresentanza e contributi alle Conferenze).

- i) Il Consigliere Beltraminelli è invece espressamente entrato nel merito del problema "riconoscendo la difficoltà della distinzione tra spese incluse ed escluse nell'indennità forfettaria" e comunicando che "la tematica va dunque affrontata a livello del Consiglio di Stato". In sede di interrogatorio, il Consigliere Beltraminelli ha inoltre aggiunto che il problema era controverso, per il fatto che il Cancelliere aveva a sua volta contestato l'opinione del CCF con lettera 06.05.2015, sostenendo che la NAP 44 "esula da quel contesto e si riferisce a specifiche proprie dell'attività nell'esecutivo, ad agevolazioni nell'esercizio delle sue funzioni e regola inoltre alcuni aspetti attinenti al termine del mandato".
- l) Anche la Commissione della Gestione è stata destinataria, in data 11.09.2015, di un rapporto del CCF che menzionava espressamente le suddette opinioni divergenti del CCF stesso e del Cancelliere.
- m) Aggiungasi che la Commissione della Gestione si è occupata (a seguito di mozione parlamentare 06.11.2012 e di iniziativa parlamentare 17.02.2014, del problema delle condizioni retributive e previdenziali dei membri del Consiglio di Stato e del messaggio 20.04.2016 relative alla modifica della Legge sull'onorario e sulle previdenze del Consiglio di Stato) del cambiamento del sistema pensionistico, adottando il DL 23.02.2015. Quest'ultimo menziona espressamente l'iniziativa 17.02.2014 del deputato Pronzini, con la quale si proponeva, tra l'altro, il trasferimento dall'Ufficio presidenziale al Gran Consiglio della competenza di approvazione dell'importo forfettario previsto dall'art. 7 della Legge.

### C. Valutazione giuridica

1. La nuova documentazione versata agli atti dopo la riapertura del procedimento, attesta che i Consiglieri di Stato hanno ricevuto, nel corso del 2012 e nel corso del 2014, i rapporti di revisione del CCF attestanti la mancata approvazione della NAP 44/2011 ed hanno adottato la NAP 103/2016 pur essendo stati precedentemente resi edotti dei rilievi contenuti nei rapporti medesimi.
2. Occorre pertanto stabilire se la conoscenza delle critiche mosse dal CCF circa il mancato rispetto dell'art. 7 della Legge sull'onorario e la previdenza del Consiglio di Stato comporti, dal profilo soggettivo, il dolo eventuale da parte dei Consiglieri di Stato. Secondo la giurisprudenza e la dottrina, posteriori alla revisione della parte generale del CP 2007, l'elemento distintivo del dolo eventuale rispetto alla negligenza non risiede nell'elemento conoscitivo (Wahrscheinlichkeitstheorie), bensì in quello (Einwilligungstheorie) relativo all'elemento volitivo (Trechsel, Praxiskomm. ad art. 12 n. 13 e rif., Niggli/Maeder, ad art. 12 n. 52-54 segg. e rif.). Ne consegue la necessità di considerare (DTF 135 IV 123, 6B\_432/2010 cons. 4) la gravità del comportamento, l'entità del rischio e il movente, allo scopo di valutare se il risultato sia stato accettato (dolo eventuale) o trascurato (negligenza). Nel caso specifico dell'art. 312 CP, occorre pertanto verificare (Heimgartner, BK ad art. 312 n. 22) se il Consiglio di Stato fosse consapevole di agire illegalmente e accettasse l'ipotesi di conseguire un indebito vantaggio, applicando i suddetti criteri giurisprudenziali.
3. Se è inequivocabile l'interesse diretto dei Consiglieri di Stato all'ottenimento delle prestazioni previste nella NAP 44/2011 e 103/2016, la documentazione acquisita agli atti comprova tuttavia che essi fossero convinti di aver adottato entrambe le decisioni legittimamente e con l'avallo del Parlamento. In effetti, dopo aver adottato la NAP 44/2011, il rapporto del CCF era stato trasmesso anche alla Commissione della Gestione così come i rilievi trasmessi l'anno successivo erano stati inviati alla medesima in data 14.09.2012. Aggiungasi che il Parlamento era stato investito dei summenzionati atti parlamentari 06.11.2012 e 17.02.2014 (poi sfociati nel DL 23.02.2015), aveva ricevuto il

23.05.2013 la tabella degli emolumenti percepiti dai Consiglieri di Stato (comprensivi delle indennità) nonché, in data 27.03.2015 il rapporto CCF che risolleava il problema e in data 17.09.2015 il rapporto del CCF che comprendeva le divergenti opinioni del Cancelliere e del CCF sulla questione. Ancora in data 07.03.2017 il Consiglio di Stato aveva comunicato alla Gestione (nell'ambito dell'esame del Messaggio 7182), una lettera contenente i dati salariali e i rimborsi spese con un confronto intercantonale. Di conseguenza, anche se, dal profilo formale ed oggettivo, le suddette note a protocollo non sono state adottate dal Parlamento, dal profilo soggettivo i Consiglieri di Stato erano legittimati a ritenere che il Parlamento fosse perfettamente informato della situazione e che la mancata formalizzazione dipendesse unicamente dal fatto che il Gran Consiglio intendesse regolare definitivamente la questione nell'ambito della riforma complessiva del trattamento salariale e pensionistico tuttora in fase di discussione. Il fatto stesso che il Parlamento, malgrado le ripetute segnalazioni, abbia ritenuto di intervenire (nel febbraio 2015) unicamente sulle trattenute previdenziali, senza entrare nel merito delle proposte contenute nell'iniziativa 17.02.2014 (espressamente menzionata nel decreto legislativo) e senza prendere posizione sulla divergenza interpretativa (tra CCF e Cancelliere) dell'art. 7, era atto a suffragare il convincimento dei Consiglieri di Stato di agire legalmente e con l'avallo parlamentare. Se dal profilo oggettivo le procedure di esame adottate da entrambi i poteri appaiono istituzionalmente molto problematiche, dal profilo soggettivo si deve comunque escludere l'intenzione (anche solo eventuale) di agire scorrettamente e di perseguire uno scopo di indebito profitto avvalorata dalle modalità giuridicamente carenti e superficiali (ovvero giuridicamente negligenti) che hanno contraddistinto la gestione dell'intera vicenda nel corso degli anni da parte delle Autorità preposte.

4. Come il precedente decreto, in assenza di costituzione di accusatore privato da parte del Cantone, la presente decisione viene trasmessa al Consiglio di Stato e al Gran Consiglio tramite i rispettivi servizi, per le valutazioni e decisioni di rispettiva competenza.

P.Q.M.


In applicazione dell'art. 319 e segg. CPP,

- decreta:**
1. Il procedimento penale nei confronti di IGNOTI per i reati di abuso di autorità è **abbandonato** (art. 319 cpv. 1 litt. a) CPP.
  2. Le spese procedurali sono poste a carico dello Stato.

**Mezzi di  
impugnazione:**

Contro il presente decreto è data facoltà di presentare reclamo scritto e motivato alla Corte dei reclami penali, Lugano, entro il termine di **10 giorni** dall'intimazione (art. 322 cpv. 2 CPP in combinazione con art. 393 segg. CPP).

Il Procuratore Generale  
John Nosedà



**Intimazione:**

Consiglio di Stato per il tramite della Cancelleria  
Ufficio presidenziale del Gran Consiglio, per il tramite dei Servizi GC

## Esecutivo Sui rimborsi spese l'Ufficio presidenziale si spacca

Fumata nera sui rimborsi spese dei consiglieri di Stato. Ieri l'Ufficio presidenziale (UP) del Gran Consiglio avrebbe dovuto esprimere una posizione di principio sui correttivi presentati dal Governo dopo le lacune formali e legislative emerse negli scorsi mesi. Ebbene, la proposta sul tavolo ha spaccato l'UP. Nel dettaglio non è stato trovato un accordo in merito al rimborso delle spese telefoniche, che nelle intenzioni dell'Esecutivo andrebbe incluso nel nuovo forfait - da sottoporre per ratifica all'UP - di 18.000 franchi all'anno. Una cifra, questa, che non vede d'accordo nessun membro dell'UP ma per ragioni differenti.

Tutti i rappresentanti dei gruppi sono in effetti concordi nel voler mantenere il tetto agli attuali 15.000 franchi annui. PLR, Lega, Verdi e La Destra sarebbero tuttavia favorevoli a scorporare dal forfait complessivo la voce delle spese per il cellulare e lasciare che la stessa sia regolata direttamente dal Consiglio di Stato, come avviene per altri strumenti di lavoro indennizzati per il loro utilizzo effettivo. PPD e PS però non ci stanno e chiedono invece che il rimborso spese per il telefonino rientri nel computo dei 15.000 franchi annui.

Il risultato? Mancando ieri in Ufficio presidenziale il secondo vicepresidente Daniele Caverzasio (Lega), i due fronti si sono ritrovati quattro contro quattro. La decisione è dunque stata rinviata, in attesa di trovare una soluzione condivisa da sottoporre al Governo.

Interpellanza

**I Consiglieri di Stato continuano a versarsi, senza base legale, il forfait mensile di 300 franchi a copertura delle spese telefoniche?**

In relazione al forfait di 3600 franchi a copertura delle spese telefoniche dei Consiglieri di Stato, il Procuratore Generale John Nosedà - a cavallo tra febbraio e marzo 2018- ha pronunciato due decreti d'abbandono unicamente per "assenza" di dolo.

Infatti secondo il PG Nosedà, i Consiglieri di Stato non avrebbero voluto elargire a sé stessi e al Cancelliere prestazioni indebite. **Dai decreti d'abbandono emerge tuttavia chiaramente che il forfait di 3600 CHF per spese telefoniche non è sorretto da alcuna base legale.**

Dal momento che non risulta che nel frattempo l'Ufficio presidenziale del Gran Consiglio abbia approvato un simile forfait (si presume, infatti, che una siffatta approvazione - se fosse sopraggiunta - sarebbe stata immediatamente comunicata dal Consiglio di Stato *urbi et orbi*...), si chiede al Consiglio di Stato di rispondere alla seguente domanda:

Dalla data del primo, rispettivamente del secondo decreto d'abbandono a tutt'oggi, il CdS ha soppresso - o perlomeno sospeso a titolo cautelativo - il versamento ai suoi membri del forfait mensile di 300 franchi per "la copertura delle spese del telefono cellulare"?

Per MPS Matteo Pronzini, 8 giugno 2018

**ESTRATTO DAL VERBALE DEL GRAN CONSIGLIO**  
**SEDUTA VII – LUNEDÌ 18 GIUGNO 2018 - POMERIDIANA**  
**ANNO 2018/2019**

**I Consiglieri di Stato continuano a versarsi, senza base legale, il forfait mensile di 300 franchi a copertura delle spese telefoniche?**

Risposta all'interpellanza presentata l'8 giugno 2018 da Matteo Pronzini

PRONZINI M. - Inizio il mio intervento con una premessa: invito tutti, soprattutto il Presidente del Consiglio di Stato, ad avere pazienza nei miei confronti perché, come risaputo, sulle tematiche di "rimborsopoli" e di "pensionopoli" occorre riflettere molto approfonditamente e non tutti sono in grado di seguire queste discussioni; perciò si abbia pazienza nei confronti di un povero parlamentare di opposizione che cerca ogni tanto di approfondire le questioni. È chiaro e lampante che i rimborsi annuali di 3'600 franchi per i telefoni non hanno alcuna base legale. L'ha detto il Procuratore generale, il quale si è espresso affermando che, in effetti, se nei sei anni precedenti il Consiglio di Stato aveva tenuto un comportamento puramente passivo e omissivo, nel corso del 2011 il Governo ha formalmente adottato le due risoluzioni e le ha sostanzialmente poste in applicazione, senza ratifica parlamentare, con comportamento attivo potenzialmente configurabile quale abuso all'articolo 312 del Codice penale. Dal profilo oggettivo gli aspetti problematici sono i seguenti: l'abbonamento a metà prezzo, l'abbonamento ai giornali e 300 franchi mensili per spese telefoniche. Lo stesso è stato detto dal collega Bacchetta-Cattori nel mese di marzo, allorché ha presentato le slide<sup>1</sup> (sostenendo che questa forma fosse più comprensibile rispetto a un testo), allestita sembra – ma non ne sono sicuro perché non ho l'onore di far parte della Commissione della gestione e delle finanze – in base a una perizia effettuata dal Consulente giuridico del Gran Consiglio. C'è una situazione di illegalità (mi riferisco ai 300 franchi per le spese telefoniche) emersa nel gennaio del 2018. Oggi è il 18 giugno 2018 e sono passati quasi sei mesi. Desidero sapere se i 300 franchi continuano a essere versati o se, come qualsiasi cittadino si aspetterebbe dall'autorità che dovrebbe governare questo Paese, la questione è bloccata. È stato detto che andavano effettuati chiarimenti e che una volta tutto chiarito si sarebbe deciso in quale modo proseguire. Desidero avere dal Consiglio di Stato, che decide se versarsi o meno i propri stipendi, una conferma che questi 300 franchi sono stati bloccati.

ZALI C., PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DI STATO - Signore e signori deputati, cari colleghi, la domanda è semplice:

*Dalla data del primo rispettivamente del secondo decreto di abbandono a tutt'oggi, il Consiglio di Stato ha soppresso – o perlomeno sospeso a titolo cautelativo – il versamento ai suoi membri del forfait mensile di fr. 300.- per "la copertura delle spese del telefono cellulare"?*

<sup>1</sup> Cfr. Seduta XLIII del 13.03.2018, Relazione al Gran Consiglio - rimborsi spese e "diritti di carica" dei Consiglieri di Stato.



La risposta è no, eccezione fatta per il Consigliere di Stato Manuele Bertoli che il 22 febbraio del 2018 ha chiesto la sospensione del versamento. Per il resto il Consiglio di Stato confida che l'Ufficio presidenziale del Gran Consiglio vorrà approvare il progetto di risoluzione inerente al forfait e all'elenco spese, comprese nell'indennità forfetaria, presentatogli dal Consiglio di Stato lo scorso 10 aprile 2018.

PRONZINI M. - Non ho compreso per quale motivo quattro Consiglieri di Stato su cinque non hanno sospeso l'autoversamento.

KANDEMIR BORDOLI P., PRESIDENTE - Il Governo comunica di rispondere unicamente alle domande che gli sono state formulate.

PRONZINI M. - Il Presidente del Consiglio di Stato si comporta come davanti al Procuratore pubblico. Si rifiuta di rispondere. Prendo atto e credo che tutto il Paese debba prendere atto dell'atteggiamento prepotente, arrogante e offensivo da parte del Presidente del Consiglio di Stato che prende il Gran Consiglio per i fondelli. Oggi c'è una situazione di illegalità per cui quattro Consiglieri di Stato su cinque continuano a versarsi illegalmente 300 franchi. Se un dipendente dello Stato arriva alle 08.15 invece delle 08.00, viene richiamato e se continua ad arrivare alle 08.15, viene sospeso o licenziato, mentre il Consiglio di Stato si arroga ancora il diritto di versarsi queste indennità. È scandaloso ed è una vergogna per tutta la popolazione di questo Cantone.

*Insoddisfatto l'interpellante, l'atto parlamentare è dichiarato evaso.*

**Si ricorda che il presente estratto, non essendo ancora stato sottoposto ad approvazione ai sensi degli artt. 156 e 157 della LGC, è da considerarsi una bozza.**

Per i Servizi del Gran Consiglio

I Segretari redattori

Bellinzona, 9 luglio 2018

## Governo Rimborsi spese, il forfait non si tocca

*A stretta maggioranza l'Ufficio presidenziale del Parlamento boccia la proposta di correttivo del Consiglio di Stato No all'aumento da 15.000 a 18.000 franchi – Indennità per l'utilizzo del telefonino sospesa solo da Manuele Bertoli*

MASSIMO SOLARI e FEDERICA GALFETTI

Dopo le fiammate di inizio anno, i rimborsi spese dei consiglieri di Stato sono tornati ad animare la cronaca parlamentare. Il tema ieri ha tenuto banco sia in seno all'Ufficio presidenziale del Gran Consiglio (UP) sia – qualche ora dopo – in aula. Il primo era chiamato a prendere posizione sulle proposte di correttivo avanzate ad aprile dal Consiglio di Stato per far fronte alle lacune formali e giuridiche dell'attuale sistema. Manchevolezze, lo ricordiamo, sottolineate anche nei due decreti d'abbandono sul caso firmati dal procuratore generale John Nosedà. Al fine di correggere la situazione, l'Esecutivo a inizio marzo aveva messo a punto una nuova risoluzione governativa: una soluzione con cui portare il forfait annuale per le spese dei consiglieri di Stato da 15.000 a 18.000 franchi. Il tutto includendo nell'importo anche i costi sostenuti per l'uso del telefonino, oggi regolati a parte con un'indennità di 300 franchi mensili. L'ipotesi sul tavolo non ha però convinto l'UP, che a maggioranza ha rispedito al mittente la proposta, chiedendo due cose al Governo: mantenere il forfait a 15.000 franchi e includervi le spese telefoniche. Questo indirizzo è stato condiviso da 4 membri dell'UP (di PPD, PS e Verdi), mentre in 3 (PLR, Lega e La Destra) miravano a regolare le spese del telefono con un'indennità a parte. Ora la palla passa all'Esecutivo chiamato a presentare una risoluzione definitiva.

**Ancora scintille tra Zali e Pronzini**

Intanto a dire la sua in Gran Consiglio su parte del dossier è stato il presidente del Governo Claudio Zali, che ha risposto a un'interpellanza

con cui Matteo Pronzini (MPS) chiedeva se i consiglieri di Stato avessero nel frattempo sospeso l'incasso dei 300 franchi mensili per la copertura delle spese telefoniche «non sorretti da alcuna base legale». Secca la replica di Zali: «No, ad eccezione di Manuele Bertoli che il 22 febbraio ha chiesto la sospensione del rimborso. Il Governo confida che l'UP possa presto prendere posizione sulle risoluzioni governative presentate lo scorso 10 aprile». Un passo, come detto, intrapreso in mattinata. Pronzini non ha invece gradito il tenore della risposta e il fatto che Zali non abbia voluto chiarire la scelta degli altri quattro consiglieri di Stato. «Siete arroganti e prepotenti» ha sbottato il deputato dell'MPS.